



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Reg. V/A N. 217

## IL RETTORE

viste:

- la delibera adottata dal Consiglio dell'UP "Scienze Biomediche di base" in data 23 dicembre 1986;
- la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 29 giugno 1987;
- la delibera adottata dal Senato Accademico in data 15 settembre 1987;
- la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 1987

in ordine alla costituzione del Centro di studio e ricerca sulla Terza Età; considerato che il funzionamento del Centro per almeno un triennio è assicurato dall'atto di liberalità posto in essere dall'Ente Universitario Lombardia Orientale;

visto il Regolamento per la istituzione dei Centri di studio e di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.10.1986 e successive modificazioni;

### d e c r e t a

presso l'Università degli Studi di Brescia è istituito, con decorrenza 1 novembre 1987, il Centro di studio e ricerca sulla Terza Età, presso l'UP "Scienze Biomediche di base".

È approvato lo Statuto del Centro secondo il testo di seguito riportato:

## CENTRO DI STUDIO E RICERCA SULLA TERZA ETÀ

### Art. 1

Presso l'Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, è istituito il Centro di studio e ricerca sulla Terza Età, presso l'UP "Scienze Biomediche di base".

### Art. 2

L'autonomia finanziaria del Centro è garantita dal contributo di costituzione di L. 90.000.000 erogato dall'EULO e dal contributo annuale di funzionamento di L. 30.000.000 messo a disposizione del Centro per almeno un triennio dall'EULO. Il contributo di funzionamento è assoggettato alla ritenuta del 5% a favore del bilancio universitario per spese generali.

### Art. 3

Il Centro avrà sede presso i locali assegnati alla Cattedra di Farmacologia

affidente alla UP "Scienze Biomediche di base" e potrà utilizzare le attrezzature della UP ospitante, nonché di eventuali altre UP interessate ai programmi di ricerca.

Per quanto concerne il personale, l'assegnazione temporanea al Centro delle competenze tecniche e scientifiche necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca è disposta con il consenso degli interessati, d'intesa con il Direttore del Centro, dei Direttori delle UP in questione, sentiti i rispettivi Consigli di UP, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non compromettere l'attività istituzionale di ciascuna UP.

#### Art. 4

Le finalità del Centro sono di eseguire e svolgere studi e ricerche su:

- a) Ruolo dei fattori ambientali in rapporto ai fattori familiari e genetici sui meccanismi di invecchiamento.
- b) Ruolo dell'interazione tra fattori biologici, ambientali, socio-economico, dell'educazione e della medicalizzazione ed ospedalizzazione, sui meccanismi di invecchiamento.
- c) Fisiopatologia dell'invecchiamento cerebrale, neuroendocrino, neuroimmunologico e cardiovascolare.
- d) Farmacologia e terapia geriatrica nei campi di cui al punto c).
- e) Meccanismi di invecchiamento a livello dei sistemi cellulari.

Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio nazionali ed internazionali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici, in particolare con le USSL, privati e Associazioni scientifiche con interessi convergenti.

Nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 308 - prot. n. 3109 del 14.10.1981 - possono essere istituite da finanziatori esterne borse di studio da usufruire presso il Centro. Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline e delle tematiche di cui ai punti a, b, c, d, e; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, indici bibliografici, etc.

#### Art. 5

Organi del Centro sono:

- il Comitato Scientifico
- il Direttore Scientifico

Il Comitato scientifico è costituito da professori di ruolo di I e II fascia e dai ricercatori di ruolo aderenti al Centro.

Del Comitato Scientifico deve far parte obbligatoriamente il Direttore di UP che ospita il Centro; di tale organo possono far parte un rappresentante ed esperti designati dal finanziatore, purchè in numero non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei membri del Comitato.

Il Comitato scientifico potrà anche cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico con possibilità di voto consultivo.

Esso nomina, tra coloro che fanno parte del Comitato stesso, il Presidente del Comitato scientifico e designa il Direttore scientifico del Centro, da nominarsi con Decreto Rettorale.

Il Presidente convoca il Comitato scientifico almeno tre volte all'anno e quando il Direttore scientifico o non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.

Per quanto riguarda la validità delle adunanze e l'elezione del Presidente e del Direttore scientifico valgono le norme in vigore per i Consigli delle UP.

Delle riunioni del Comitato scientifico è redatto un verbale che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato in copia per conoscenza al Preside di Facoltà e al Rettore entro 30 giorni dalla riunione.

Al Comitato scientifico si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni relative ai compiti e alle attribuzioni dei Consigli di UP.

#### Art. 6

Il Direttore scientifico del Centro è nominato con Decreto Rettorale, su designazione del Comitato Scientifico, tra i docenti di I fascia dell'Università degli Studi di Brescia facenti parte del Comitato stesso. In caso di rinuncia scritta e motivata, o impedimento di questi ultimi, la carica di Direttore scientifico può essere attribuita fino alla durata di un anno ad un docente di II fascia.

Il Direttore scientifico dura in carica un triennio e può essere confermato; almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Presidente del Comitato Scientifico è tenuto a convocare il Comitato stesso per procedere alla elezione del Direttore scientifico.

Egli ha le stesse competenze ed obblighi amministrativi e contabili di un Direttore di UP a norma delle vigenti disposizioni.

All'inizio di ogni anno di attività il Direttore del Centro presenterà al Comitato scientifico un programma dettagliato delle ricerche unitamente ad un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi.

Presenterà, inoltre, a fine anno, una relazione sulla attività svolta ed un rendiconto economico al Comitato scientifico, il quale, una volta approvati, li trasmetterà al Preside di Facoltà, al Rettore e all'Ente finanziatore.

#### Art. 7

E' fatto divieto al Comitato scientifico e al Direttore scientifico di assumere



personale a qualsiasi titolo e di eseguire o fare eseguire nell'ambito del Centro prestazioni a pagamento, nonché ricerche o consulenze retribuite commissionate da terzi ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80.

Qualora il Centro si avvalga dell'opera di borsisti o ricercatori esterne all'Università è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze di assicurazione.

Il Centro può ospitare ricercatori stranieri con possibilità di scambi. Nessun compenso potrà essere corrisposto per l'attività di Direttore scientifico e comunque per l'attività svolta a qualsiasi titolo nell'ambito del Centro dal personale universitario docente e non docente.

**Art. 8**

Per l'amministrazione e la gestione dei fondi si applicano le norme relative alla gestione e contabilità delle UP.

**Art. 9**

Poiché la costituzione e il funzionamento del Centro non dovranno gravare sul bilancio dell'Università, qualora venisse meno, per qualsiasi ragione il finanziamento a disposizione del Centro o si rilevasse la impossibilità del suo funzionamento, il Centro verrà soppresso e tutto il patrimonio sarà destinato ad attività di ricerca affini su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Consiglio dell'UP ospitante e l'Ente finanziatore. Al termine del primo triennio di vita del Centro, almeno sei mesi prima della scadenza, il Direttore del Centro dovrà documentare al Rettore e comunicare al Preside di Facoltà di quali finanziamenti il Centro potrà disporre e così di anno in anno; la misura dei finanziamenti non dovrà essere inferiore a quella del contributo di funzionamento previsto dall'apposito regolamento.

**Art. 10**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri di studio e ricerca in vigore presso l'Università degli Studi di Brescia.

Brescia, 16 ottobre 1987

IL RETTORE  
(Augusto Preti)

